

Civile Sent. Sez. L Num. 1259 Anno 2015

Presidente: STILE PAOLO

Relatore: TRIA LUCIA

Data pubblicazione: 23/01/2015

SENTENZA

sul ricorso 694-2012 proposto da:

C.L.O.- COOPERATIVA LAVORATORI ORTOMERCATO a r.l. c.f.

008922700158, in persona del ^{Presidente del C.d.A} ~~legale rappresentante pro~~

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato

GIUSEPPINA ZANNINI, rappresentata e difesa

dall'avvocato GIOVANNI MASALA, giusta delega in atti;

2014

3627

- *ricorrente* -

contro

VASSALLO FAUSTO C.F. VSSFST60E12D969B;

- *intimato* -

Nonché da:

VASSALLO FAUSTO C.F. VSSFST60E12D969B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODOLFO BOZZO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

C.L.O.- COOPERATIVA LAVORATORI ORTOMERCATO a r.l. c.f. 008922700158;

- intimata -


avverso la sentenza n. 443/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/06/2011 R.G.N. 143/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l'Avvocato MASALA GIOVANNI;

udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale.





Udienza del 25 novembre 2014 – Aula A
n. 19 del ruolo – RG n. 694/12
Presidente: Stile - Relatore: Tria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.– La sentenza attualmente impugnata, riformando le sentenze del Tribunale di Genova n. 200/2010 (non definitiva) e n. 1808/2010 (definitiva): 1) dichiara illegittimi l'espulsione, in data 23 settembre 2009, di Fausto Vassallo dalla CLO – Cooperativa Lavoratori Ortomercato a r.l. (d'ora in poi: CLO) e il conseguente licenziamento; 2) condanna la CLO a pagare al Vassallo l'importo delle retribuzioni maturate dal 20 marzo 2009 all'1 marzo 2010, oltre agli accessori di legge; 3) conferma nel resto le suindicate sentenze di primo grado.

La Corte d'appello di Genova, per quel che qui interessa, precisa che:

a) dagli atti risulta che, in seguito all'addebito di un forte diverbio con aggressione fisica con un socio di altra cooperativa, la CLO ha deliberato l'espulsione del Vassallo con conseguente automatica cessazione del relativo rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la società – ai sensi dell'art. 12, paragrafo e), dello statuto sociale e dell'art. 26, paragrafo c) del regolamento interno – valutando il comportamento contestato come gravemente scorretto e produttivo di un grave danno all'immagine della Cooperativa e come tale idoneo a legittimare la disposta estromissione dalla Cooperativa;

b) le ipotesi che legittimano la suddetta estromissione sono analiticamente e tassativamente elencate nell'art. 12 dello statuto, mentre l'art. 29 del regolamento include l'esclusione dalla Cooperativa tra le sanzioni disciplinari tipiche applicabili al socio lavoratore;

c) ne consegue che, nella specie, il provvedimento espulsivo si deve considerare illegittimo, perché, da un lato, il comportamento addebitato non è sussumibile in alcuna delle ipotesi di esclusione del socio tassativamente elencate dallo statuto e, d'altra parte, pur essendo la condotta medesima ascrivibile all'art. 26, paragrafo c) del regolamento, richiamato nel provvedimento espulsivo, tuttavia tale disposizione, nella quale sono indicate le infrazioni disciplinari irrogabili al socio lavoratore, consente l'applicabilità della sanzione disciplinare dell'esclusione dalla società solo in caso di recidiva (come configurata dal successivo art. 29, comma 8), fattispecie pacificamente estranea alla presente controversia;

d) in ogni caso, il risultato, nella specie, non cambia anche, nell'ipotesi in cui si volesse considerare la elencazione di cui al citato art. 12 come esemplificativa e non tassativa e comunque non tale da escludere la possibile rilevanza, ai fini dell'esclusione dalla società, di comportamenti lesivi delle regole del vivere civile, come tali, anti giuridici in sé e idonei ad incidere negativamente sul vincolo – mutualistico e lavorativo – che lega il socio lavoratore alla cooperativa, in base alle previsioni legali, statutarie e regolamentari invocate dalla stessa cooperativa;

e) infatti, l'unica frazione del comportamento addebitato al Vassallo che potrebbe rispondere alla suddetta descrizione sarebbe quella dell'aggressione fisica al socio dell'altra cooperativa, ma le

prove acquisite non consentono di considerarne accertata la commissione, avendo la prova testimoniale consentito di appurare soltanto la avvenuta “discussione accesa” tra il Vassallo e il collega;

f) pertanto, il provvedimento espulsivo in oggetto deve essere annullato, non bastando, secondo le previsioni dello statuto e del regolamento, “un semplice diverbio, per quanto acceso, a rendere lecita l’estromissione del socio”, tanto più in assenza di precedenti rilievi di carattere disciplinare;

g) il suddetto annullamento travolge anche la risoluzione del rapporto di lavoro, ad essa conseguita automaticamente ex artt. 12, comma 2, dello statuto e 5, comma 2, della legge n. 142 del 2001;

h) però, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non si applica la tutela reale di cui all’art. 18 St.lav.;

i) invero, l’art. 5, comma 2, della legge n. 142 del 2001 come sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera d, della legge n. 30 del 2003, stabilisce che una volta venuto meno il rapporto associativo, automaticamente si estingue quello lavorativo, senza che risulti necessario il perfezionamento di una causa risolutiva autonoma;

l) ne consegue, a contrario, che l’illegittimità dell’atto estintivo del rapporto associativo comporta di per sé (cioè al di fuori degli schemi tipici di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970) il ripristino del rapporto di lavoro in base alla disciplina relativa agli effetti dell’annullamento del negozio giuridico, senza che venga in discussione l’applicazione dell’art. 18 St.lav., che peraltro è espressamente esclusa dall’art. 2, comma 1, della legge n. 142 cit.;

m) ne deriva la non spettanza sia del risarcimento sia delle indennità di cui all’art. 18, commi quarto e quinto, St.lav., mentre per effetto dell’annullamento ex tunc della delibera di espulsione (con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro) al Vassallo vanno erogate, a titolo risarcitorio, tutte le retribuzioni dal 20 marzo 2003 – recte 2009 – (data, in cui, è pervenuta alla CLO la lettera con la quale l’interessato ha impugnato la esclusione e il consequenziale licenziamento, così mettendo a disposizione della CLO medesima del sue energie lavorative) fino all’1 marzo 2010 (data, in cui, il Vassallo, esercitando il diritto di opzione, che pure non gli spettava, ha dimostrato “per fatti concludenti” di volere recedere dal rapporto di lavoro con la CLO;

n) restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di impugnazione, perché derivanti dall’applicazione dell’art. 18 St.lav., che nella presente sentenza è stata esclusa, come si è detto.

2.– Il ricorso della CLO – Cooperativa Lavoratori Ortomercato a r.l. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, Fausto Vassallo, che propone, a sua volta, ricorso incidentale per tre motivi.

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti perché proposti avverso la medesima sentenza.

I – Sintesi dei motivi del ricorso principale

1.– Il ricorso principale è articolato in quattro motivi.

1.1.– Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 12 dello statuto sociale, dell'art. 26 del regolamento approvato ai sensi della legge n. 142 del 2001, nonché dell'art. 2533, n. 2, cod. civ.

Si sostiene che, dal testo dell'art. 12 cit., risulta all'evidenza che la regolamentazione statutaria è integrativa di quella legale, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la legittimità dell'esclusione del socio prima in riferimento alla disciplina legale e poi con riferimento alle norme statutarie.

Se ciò fosse avvenuto, nella sentenza impugnata, anziché darsi rilievo alla mancata recidiva e a valutare se il Vassallo aveva commesso una aggressione oppure era semplicemente passato alle vie di fatto nei confronti di un socio di altra cooperativa, la Corte territoriale avrebbe considerato il comportamento complessivo del socio, il danno all'immagine derivatone a tutta la cooperativa e quindi si sarebbe avveduta della sua complessiva antigiuridicità e quindi della adeguatezza della sanzione, a prescindere dalla reiterazione o meno.

1.2.– Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa valutazione di un punto decisivo della controversia.

Si insiste sulla mancata valutazione del comportamento complessivo del Vassallo, con riguardo all'inseguimento dell'agredito effettuato con la sua automobile in un percorso di 2 km.

1.3.– Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414, 345, 437 e 346 cod. proc. civ.; b) in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento.

Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di ultrapetizione, da riferire all'applicazione sia delle norme di legge, sia di quelle dello statuto e del regolamento, circa le conseguenze del disposto annullamento dell'esclusione del socio.

Infatti, in primo luogo, la Corte genovese ha fatto riferimento sul punto all'art. 26 del regolamento interno, quando il socio aveva sempre e solo richiamato gli artt. 28 e 29 dello stesso.

Conseguentemente, la Corte avrebbe attribuito al socio un risarcimento del danno non richiesto nel ricorso introduttivo, visto che la relativa liquidazione è stata effettuata in base alle regole generali disciplinanti gli effetti dell'annullamento del negozio giuridico, mentre il ricorrente non avrebbe mai domandato tale tipo di tutela, avendo chiesto solo l'applicazione dell'art. 18 St.lav.

Inoltre, la suddetta domanda, a tutto concedere, sarebbe stata proposta in primo grado solo implicitamente e non sarebbe stata più richiamata in appello, sicché avrebbe dovuto essere considerata come non riproposta.

1.4.– Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge n. 142 del 2001.

Si sottolinea che, nelle cooperative, la sussistenza del rapporto associativo è condizione indispensabile per la stipulazione dell'ulteriore rapporto di lavoro del socio, peraltro la corresponsione della retribuzione avviene solo in presenza di una occasione di lavoro raccolta dalla società per il socio, che tale resta anche in assenza di tale occasione.

Pertanto, se viene meno l'occasione di lavoro, il rapporto associativo resta e quello lavorativo è sospeso, non potendosi parlare di licenziamento.

Ne deriva che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, in base all'art. 1 della legge n. 142 del 2001, essendo esclusa dal dettato normativo l'applicabilità dell'art. 18 St.lav., il risarcimento del danno correlato alle retribuzioni perse a causa dell'indicata sospensione del rapporto di lavoro deve seguire il regime della tutela obbligatoria (art. 8 della legge n. 604 del 1966), non avendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del danno, la messa in mora della cooperativa che la Corte d'appello ravvisa nell'offerta della prestazione lavorativa.

II – Sintesi dei motivi del ricorso incidentale

2.– Il ricorso incidentale è articolato in tre motivi.

2.1.– Con il primo motivo si denunciano: a) violazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Si contesta il punto della sentenza impugnata nel quale la Corte d'appello, richiamando l'art. 5, comma 2, della legge n. 142 del 2001 come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d, della legge n. 30 del 2003, ha affermato che, dal carattere automatico della estinzione del rapporto di lavoro a seguito della estinzione del rapporto associativo si desume, a contrario, che l'illegittimità dell'atto estintivo del rapporto associativo comporta di per sé (cioè al di fuori degli schemi tipici di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970) il ripristino del rapporto di lavoro in base alla disciplina relativa agli effetti dell'annullamento del negozio giuridico, senza che venga in discussione l'applicazione dell'art. 18 St.lav., che peraltro è esclusa dall'art. 2, comma 1, della legge n. 142 cit.

Si precisa che la presente fattispecie è qualificabile come "esclusione da socio, determinata da ragioni disciplinari", con contestuale licenziamento posto in essere dopo la contestazione degli addebiti.

In questa situazione e in assenza di specifici precedenti della giurisprudenza di legittimità, il Vassallo rileva che, in base all'interpretazione adottata dalla Corte genovese, dal richiamato art. 2 della legge n. 142 si desumerebbe che l'art. 18 St.lav. si applica anche al socio di cooperativa di lavoro nell'ipotesi in cui il rapporto ulteriore rispetto a quello associativo sia di tipo subordinato ed egli venga licenziato, ma non nel caso in cui vi sia stata anche l'esclusione dalla cooperativa, evenienza nella quale opera il regime generale proprio delle cooperative.

Tuttavia – non essendovi una piena coincidenza tra le ipotesi passibili di esclusione e quelle sanzionabili con il licenziamento, perché lo statuto della cooperativa può prevedere cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle che possono determinare il licenziamento (come la mancata partecipazione ad un certo numero di assemblee, l'omesso versamento della quota sociale etc.) – la suddetta lettura della norma, secondo cui l'art. 18 St.lav. sarebbe inapplicabile quando sia

l'esclusione sia il licenziamento siano stati determinati dalla stessa vicenda attinente al rapporto societario, darebbe luogo al suindicato risultato irrazionale e incostituzionale, perché discriminatorio per i soci lavoratori delle cooperative.

Per tale ragione, la normativa andrebbe interpretata nel senso della inapplicabilità dell'art. 18 cit. solo nel caso in cui l'esclusione sia stata deliberata per ragioni attinenti al rapporto societario, non a quello lavorativo, che poi viene risolto esclusivamente per effetto della cessazione del rapporto societario.

Ne consegue che, nella specie, dovrebbe avere piena applicazione l'art. 18 cit. (ivi compreso il quinto comma sul diritto di opzione), in quanto l'esclusione e il licenziamento non sono stati determinati da "questioni societarie".

2.2.– Con il secondo motivo si denunciano: a) insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo, costituito dalla interpretazione della volontà espressa con l'esercizio del supposto diritto di opzione; b) connessa violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1324, 1362 e 1363 cod. civ. e della nozione di comportamento univoco per fatti concludenti.

Premesso il rilievo assorbente del precedente motivo, il Vassallo in via subordinata, contesta la statuizione della sentenza impugnata nella quale le conseguenze dell'annullamento dell'effetto risolutivo del rapporto di lavoro subordinato sono state limitate alla erogazione delle retribuzioni nel periodo compreso dalla data della messa in mora alla data dell'esercizio dell'opzione.

Si sostiene che la Corte d'appello, con motivazione insufficiente e contraddittoria, ha ritenuto di interpretare la volontà espressa con l'esercizio del diritto di opzione come rinuncia univoca per fatti concludenti alla ricostruzione di rapporto dal momento dell'opzione stessa, senza considerare che: 1) si trattava di una manifestazione di volontà condizionata dalla supposta esistenza di un diritto affermato nella sentenza di primo grado (poi riformata); 2) pertanto si trattava della manifestazione della intenzione di rinunciare alla ricostituzione del rapporto di lavoro, sul presupposto della riscossione di 15 mensilità di retribuzione; 3) peraltro, l'efficacia della opzione, anche sotto il profilo della decorrenza temporale, era subordinata alla effettiva corresponsione della indennità, non avvenuta; 4) conseguentemente, in difetto dell'adempimento della controparte, l'opzione non poteva compromettere la ricostituzione del rapporto, indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 18 St.lav.

La mancata valutazione di tali elementi comporterebbe altresì la violazione delle regole di interpretazione degli atti unilaterali ricettizi.

2.3.– Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 142 del 2001, con conseguente violazione e falsa applicazione 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Si sostiene che i Giudici di appello, con la statuizione contestata nel secondo motivo hanno violato le norme su richiamate perché, da un lato, hanno negato l'effettiva attuazione del diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato (in contrasto con quanto affermato da Cass. 5 luglio 2011, n. 14741) e, dall'altro lato, hanno riconosciuto efficacia ad una opzione priva di corrispettivo, dato l'inadempimento della controparte, disciplinata da una norma ritenuta

inapplicabile al caso di specie (in contrasto con quanto affermato da Cass. 16 marzo 2009, 6342, ove si chiarisce che l'unica alternativa offerta dall'ordinamento alla ricostruzione effettiva del rapporto di lavoro è rappresentata dall'effettivo adempimento della obbligazione indennitaria).

La Corte genovese, invece, senza neppure considerare che l'opzione diventa tale solo al momento dell'adempimento dell'obbligazione indennitaria – qui mancante – ha attribuito valenza soddisfattiva alla mera manifestazione della volontà di esercitare l'opzione, senza dare rilievo alla mancanza del corrispettivo.

III – Esame delle censure

3.- Il ricorso principale va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

3.1.- Con il primo motivo si propongono censure inammissibilmente dirette a sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito al fine della ricostruzione del fatto addebitato – che, dalla sentenza impugnata, risulta essere stata effettuata con attenzione e scrupolo, sulla base sia delle disposizioni di legge, sia quelle secondarie e giustificata con congrua motivazione – e, inoltre, si invoca la violazione di norme secondarie senza alcun riferimento alla violazione dei canoni ermeneutici e senza rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione.

3.2.- Anche nel secondo motivo la ricorrente finisce in realtà per esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso valutativo delle risultanze probatorie, oltretutto ribadendosi la critica – già svolta nel precedente motivo – in ordine alla mancata considerazione del preteso inseguimento, senza contestare efficacemente – e in conformità con il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – la ricostruzione della Corte genovese, secondo cui l'unica frazione del comportamento addebitato al Vassallo che avrebbe potuto giustificare l'estromissione dalla società e il licenziamento avrebbe potuto essere quella dell'aggressione fisica al socio dell'altra cooperativa, ma le prove acquisite hanno consentito di accertare soltanto la avvenuta “discussione accesa” tra il Vassallo e il collega, condotta inidonea a giustificare il provvedimento espulsivo, tanto più in assenza di precedenti rilievi di carattere disciplinare.

3.3.- Il terzo motivo è infondato.

Infatti, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) in linea generale, l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel “thema decidendum” - tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzarsi solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità

unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 5 febbraio 2014, n. 2630; Cass. 18 aprile 2006, n. 8935);

b) ricorre il vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 16 luglio 2002, n. 10316; Cass. 25 luglio 2011, n. 16190);

c) il suddetto principio va posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ. Conseguentemente, rimane sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. 8 agosto 2011, n. 17090; Cass. 1° settembre 2004, n. 17610; Cass. 24 maggio 2005, n. 10922; Cass. 17 luglio 2007, n. 15925; Cass. 24 giugno 2003, n. 10009; Cass. 10 ottobre 1997, n. 9875).

Nella specie, risulta che nel ricorso introduttivo il Vassallo ha chiesto l'applicazione in proprio favore dell'art. 18 St.lav. e di ogni conseguenza di legge, sicché è da escludere, in radice, la configurabilità di un vizio di extrapetizione, sulla base dei su riportati principi.

3.4.- Anche il quarto motivo non è fondato.

In base ad un indirizzo di questa Corte ormai consolidato, in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull'intervenuto licenziamento disciplinare, alla dichiarazione della illegittimità del licenziamento consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio. Pertanto, in base all'art. 2 della legge n. 142 del 2001 trova applicazione l'art. 18 St.lav. Infatti tale disposizione (l'art. 2) prevede che ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica lo statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), compreso l'art. 18 sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, salvo che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Sicché, qualora non si abbia che il rapporto di lavoro si sia risolto in ragione della cessazione del rapporto associativo, ma al contrario che quest'ultimo sia cessato a causa dell'intimato licenziamento del socio lavoratore, non ricorre la fattispecie eccettuata dell'indicato art. 2 e quindi trova applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato (vedi, per tutte: Cass. 6 agosto 2012, n. 14143; Cass. 18 marzo 2014, n. 6224; Cass. 11 agosto 2014, n. 17868).

Il suddetto indirizzo risulta applicabile anche nella specie, benché sia stata l'esclusione dal rapporto sociale a comportare il licenziamento, e non viceversa.

Infatti, ciò che rileva è che si sia avuta l'estromissione dalla società, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, per ragioni disciplinari e non per ragioni attinenti al rapporto societario e che tali ragioni si siano rivelate inidonee a comportare detta estromissione, con illegittimità anche della risoluzione del rapporto lavorativo.

In altri termini, ciò che conta è la sostanza e, nella sostanza, in questo caso, così come in quello esaminato dalle suindicate sentenze, si è avuto un licenziamento disciplinare illegittimo. Del resto, ragionando diversamente, alla Cooperativa sarebbe sufficiente comunicare l'esclusione dal rapporto sociale (implicante la risoluzione di quello lavorativo) per sottrarsi alle conseguenze di cui all'art. 18 St.lav., così violando quella che è la ragione principale della costituzione delle cooperative di produzione e lavoro, rappresentata dal permettere ai soci lavoratori di usufruire di condizioni di lavoro migliori rispetto a quelle disponibili sul mercato, sia in termini qualitativi che economici.

Ne deriva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la presente ipotesi – al pari di tutti i casi di estromissione dalla società del socio lavoratore subordinato, determinata da ragioni disciplinari con contestuale licenziamento – non rientra fra i casi in cui l'art. 2 della legge n. 142 cit. esclude l'applicabilità dell'art. 18 St.lav., dovendo tale esclusione essere limitata alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro derivante dalle cause di estromissione dalla società previste dallo statuto per ragioni attinenti al rapporto societario (diverse da quelle che possono determinare il licenziamento disciplinare), come, ad esempio, la mancata partecipazione ad un certo numero di assemblee, l'omesso versamento della quota sociale e così via.

4.- Al rigetto del quarto motivo del ricorso principale, per quel che si è detto, consegue l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con affermazione dell'applicabilità nella specie applicazione, in forza del rinvio operato dall'art. 2 della legge n. 142 del 2001, dell'art. 18 St.lav., che comporta che, all'illegittimità della delibera di esclusione del socio consegue anche quella del licenziamento, con il ripristino sia del rapporto associativo sia di quello lavorativo.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo del ricorso stesso.

IV – Conclusioni

5.- In sintesi, il ricorso principale va respinto. Deve, invece, essere accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri due motivi del medesimo ricorso. La sentenza deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, sul punto, confermando le statuizioni contenute nella sentenza definitiva del Tribunale di Genova n. 1808/2010.

6.- Vanno confermate le statuizioni sulle spese di lite contenute nelle sentenze dei due gradi di merito.

Mentre la peculiarità fattuale della controversia in esame, la natura delle questioni trattate, la diversa soluzione, rispettivamente, adottata dai giudici dei due gradi di merito nonché l'epoca recente cui risale il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla cui base sono state risolte le questioni stesse giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

7.- Ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto:

“ in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, ove la società deliberi, per ragioni disciplinari, l'espulsione del socio con conseguente automatica cessazione del rapporto di lavoro

subordinato intercorrente tra il socio e la società stessa e il provvedimento espulsivo si sia dichiarato illegittimo, trova applicazione, in forza del rinvio operato dall'art. 2 della legge n. 142 del 2001, l'art. 18 St.lav., che comporta che, all'illegittimità della delibera di esclusione del socio consegue anche quella del licenziamento, con il ripristino sia del rapporto associativo sia di quello lavorativo”.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e decide nel merito sulle relative censure nel senso stabilito dalla sentenza di primo grado n. 1808/2010. Conferma le statuizioni sulle spese di lite contenute nelle sentenze dei due gradi di merito e compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 25 novembre 2014.

